



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della predetta legge, che, al comma 573, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani,

VISTO il Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 3 febbraio 2022, con cui sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali;

CONSIDERATO che per le finalità sopra indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, sono stati istituiti rispettivamente il capitolo 1388 «*Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza a cura di enti o di associazioni in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani*» e il capitolo 1390 «*Fondo per il finanziamento di interventi formativi di eccellenza a cura di enti di ricerca in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani*» all'U.d.V. 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – entrambi con uno stanziamento pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023;

VISTO l'*Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani* emanato dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, titolare della gestione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 573, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

PRESO ATTO della nota prot. DAG n. 3457.ID del 1° giugno 2022, con cui il Responsabile del procedimento ha individuato i progetti ammissibili;

CONSIDERATI, inoltre, i requisiti di ammissione delle domande stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato invito pubblicato in data 20 aprile 2022;

VISTO il progetto presentato da **ARTES s.r.l.** denominato “***Diritti umani: problematiche costituzionali e di giustizia penale internazionale***”;

ESAMINATA tutta la documentazione trasmessa all'esito dell'istruttoria svolta, anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del citato avviso pubblico;

CONSIDERATO che non risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalle lett. a) e b) del comma 2 dell'art. 5 dell'avviso pubblico;

PRESO ATTO che, con riguardo all'integrazione richiesta in ordine al requisito di cui alla lettera b), non è stato prodotto alcun documento, mentre con riferimento a quella di cui alla lett. a), relativa all'esperienza maturata dall'ente nel settore, è stato inviato un documento di una pagina, corredato dalla locandina di un convegno tenutosi in data 10.6.2022, nella quale Artes compare come “*sponsor*”;

RITENUTO, pertanto, che il requisito stabilito dalla lettera b) non risulti soddisfatto per mancato deposito della documentazione richiesta e che il requisito di cui alla lettera a) deve reputarsi parimenti insoddisfatto, in quanto non è stata documentata alcuna attività formativa afferente specificamente ai settori scientifici considerati dalla disciplina normativa di riferimento;

che, infatti, l'istante si è limitato ad una mera enunciazione generica del proprio interesse alle tematiche richiamate nell'avviso pubblico senza, tuttavia, allegare documentazione comprovante in concreto lo svolgimento di attività formative nel settore ad eccezione della mera produzione di una locandina in cui Artes sembrerebbe aver svolto mera attività di sponsorizzazione dell'evento;

Alla luce delle esposte considerazioni la Commissione all'unanimità

dichiara inammissibile la domanda presentata da ARTES s.r.l.

e

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

L'esclusione del progetto sopraindicato ai sensi del secondo comma della citata disposizione.

Roma, 1 settembre 2022

Il Presidente
Nicola Russo